

D.R.S. n. 290 del 02.02.2026

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO**
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Coop.va Sociale Prosopon - Iscrizione albo regionale Sezione Inabili Tipologia Assistenza Domiciliare sita in Venetico (ME)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 29 giugno 1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali 29.03.89, istitutivo dell'albo regionale medesimo;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 3174 del 4 maggio 1995 che ha fissato i requisiti minimi organizzativi ai fini della iscrizione all'albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare, in ciò prescindendo dal numero di utenti da assistere;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

VISTA la legge regionale 15.05.2000, n. 10;

VISTO il D.P.Reg. del 05.04.2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25, Parte I, del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 17.03.2016, n. 3";

VISTO il D.P.Reg. n. 5204 del 10.11.2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 7 novembre 2025, all'Avvocato Ettore Riccardo Foti dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 3838 del 05.12.2025, con il quale al Dott. Guglielmo Pietro Reale è stato conferito l'incarico *ad interim* di dirigente del Servizio 6 "Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento;

VISTA l'istanza inoltrata dalla COOPERATIVA SOCIALE PROSOPON con sede legale in Venetico, Via Sicilia, 14 acquisita al prot. pec. n. 63363 del 17.12.2025, tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la Sezione "Inabili" e la Tipologia "Assistenza Domiciliare";

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standards di cui ai citati provvedimenti;

RITENUTO che il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo va quantificato in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste il cui accertamento, anche con riferimento al possesso dei titoli professionali, resta a carico del Comune convenzionante;

VISTO l'accertamento positivo effettuato dal Comune di Venetico con nota n. 742 del 19.01.2026, acquisita al prot. pec. 742 del 19.01.2026;

RITENUTO pertanto, che nulla osta all'iscrizione dell'ente all'albo regionale ai fini dell'espletamento dell'assistenza domiciliare in favore di **"Inabili"**;

D E C R E T A

ART. 1 – La COOPERATIVA SOCIALE PROSOPON con sede legale in Venetico, Via Sicilia, 14, è iscritta al n. **6308** dell'albo regionale degli enti pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della citata legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i comuni per la Sezione **"Inabili"** e la Tipologia **"Assistenza domiciliare"**.

ART. 2 - Il Comune convenzionante in sede di affidamento del servizio resta obbligato a determinare e accertare il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo regionale occorrente in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste, nonché al possesso dei titoli professionali dei singoli operatori.

ART. 3 - Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari, il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 - Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l. r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standards regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 5 - Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ai sensi della Circolare n.04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.

ART. 6 - L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standards richiesti per l'iscrizione all'albo regionale e il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE *ad interim*
Reale